

**Sez. 1^ Civile, Sentenza n. 17191 del 11 Agosto 2011 (Rv. 619424)**

*Presidente: Luccioli MG. Estensore: Scaldaferrì A. Relatore: Scaldaferrì A. P.M. Fucci C. (Conf.)  
C. (Primerano ed altro) contro M. (Cunico)*

(Rigetta, App. Brescia, 25/09/2007)

**082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE** - Art.1, primo comma, legge n. 54 del 2006 - Modifiche all'art. 155 cod. civ. - Portata - Diritto di visita degli ascendenti e parenti al minore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 1, comma primo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha novellato l'art. 155 cod. civ., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non censurabile la motivazione della corte territoriale che, provvedendo alla concreta regolazione di tale questione nella suddetta prospettiva, ha ritenuto idonea a realizzare, nella specie, l'interesse della minore la possibilità per la medesima di vedere i nonni paterni in occasione delle visite al padre, anche tenuto conto della attiguità delle rispettive abitazioni).